

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI UN "CENTRO INNOVAZIONE" IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CIG. ZF7247A48E

TRA la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Padova, Piazza Insurrezione 1/a, Padova, rappresentata dal Segretario Generale dr. Maurizio Pirazzini, di seguito denominata "Camera di Commercio di Padova"

E la società _____ con sede in _____ rappresentata dal _____, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata "impresa" o "affidatario"

considerato che i controlli di legge sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'impresa sono stati effettuati d'ufficio con esito positivo, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente appalto è la realizzazione di specifiche attività animazione di un "centro innovazione" nei locali messi a disposizione dal Comune di Piazzola sul Brenta e in collaborazione con la Camera di commercio e il comune di Piazzola sul Brenta, come di seguito descritti:

- **apertura e gestione di uno sportello** di prima informazione e consulenza ad imprese e privati, dedicato all'innovazione e alla cultura industriale, con personale direttamente contrattualizzato, che abbia almeno due anni di esperienza in attività legata alla gestione di progetti e processi di innovazione e trasferimento tecnologico, o similari/analoghi, nei locali messi a disposizione dal Comune di Piazzola sul Brenta. Il personale dedicato allo sportello dovrà raccordarsi con il PID (punto impresa digitale) e gli altri servizi della Camera di commercio e della rete Padova Innovation Hub. Lo sportello dovrà essere attivo, indicativamente, quattro ore alla settimana, in un giorno concordato con il Comune e la Camera di Commercio, e dovrà essere raggiungibile tramite e-mail anche in altri giorni. Tempi di realizzazione e durata: attivazione servizio **entro 30 giorni** dalla sottoscrizione del contratto, previa disponibilità dei locali messi a disposizione dal Comune di Piazzola sul Brenta **e durata fino a tutto il mese di giugno 2019 per un totale di 120 ore;**
- **realizzazione di almeno n. 10 appuntamenti/meeting**, sui temi della creatività, dell'innovazione e della cultura industriale, da realizzarsi nei locali messi a disposizione dal Comune di Piazzola sul Brenta, **proponendo appuntamenti e meeting** gestiti sia con personale direttamente contrattualizzato sia **selezionando direttamente** e coinvolgendo Enti, Associazioni, imprese del territorio padovano e veneto, anche eventualmente segnalati dalla Camera di commercio, previo apposito avviso pubblico. Tale attività comprende anche l'elaborazione e proposta alla Camera di commercio ed al Comune di Piazzola sul Brenta **di un calendario** concordato con le parti e i soggetti coinvolti. L'attività comprende altresì, quali attività collaterali ma necessariamente coordinate, la presa in carico della parte organizzativa e promozionale (elaborazione dépliant/locandine per la promozione via web o stampata), gestione ed eventuale rimborso spese/compenso ai relatori, registrazione partecipanti/segreteria/assistenza relatori/tutoraggio/distribuzione materiale e raccolta questionari di feedback, elaborazione rapporto finale; Tempi di realizzazione: **entro il mese di giugno 2019.**

Art. 2 - Offerta tecnica

L'offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento dall'impresa forma parte integrante del

presente contratto.

Art. 3 - Durata del servizio

Sportello di prima informazione e consulenza alle imprese e privati: attivazione servizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, previa disponibilità dei locali messi a disposizione dal Comune di Piazzola sul Brenta e durata fino a tutto il mese di giugno 2019 per un totale di 120 ore.

Realizzazione di almeno n. 10 appuntamenti/meeting, sui temi della creatività, dell'innovazione e della cultura industriale: entro il mese di giugno 2019, sulla base di calendario concordato con le parti e i soggetti coinvolti.

Eventuali modifiche nei termini di esecuzione dei servizi potranno essere concordate tra le parti con il consenso della Camera di commercio, sentito il Comune di Piazzola sul Brenta.

Art. 4 - Corrispettivi

Il corrispettivo per la prestazione in oggetto ammonta ad € _____ IVA esclusa.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento è previsto sulla base dello stato di realizzazione dei servizi richiesti, previa verifica di regolare esecuzione da parte della Camera di Commercio e report di esecuzione prodotto dal fornitore, sentito il Comune di Piazzola sul Brenta. Il pagamento dei corrispettivi avverrà per i servizi svolti dietro presentazione di regolari fatture elettroniche tra i 30 e 60 gg dalla data di ricezione, a seguito di esito positivo della verifica di regolare esecuzione dei servizi resi/realizzati e dei controlli sul fornitore previsti dalla normativa vigente

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che il fornitore comunicherà alla Camera di Commercio di Padova ai sensi della L. 136/2010.

Denominazione Ente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova

Sede legale: Piazza dell'Insurrezione XXVIII aprile 1945, civ. 1/A - 35137 Padova

Codice Univoco Ufficio: UFLIK4

Nome ufficio: Provveditorato e sviluppo informatico

Qualora l'impresa abbia alle proprie dipendenze lavoratori dipendenti in concomitanza con l'emissione delle fatture dovrà essere inviato alla Camera di Commercio di Padova, pena la mancata corresponsione del corrispettivo, attestazione, mediante autocertificazione, da parte dell'impresa di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Le fatture saranno liquidate solo dopo la verifica dell'esito positivo del processo di controllo.

Il pagamento delle fatture relative al servizio, se superiori a € 10.000,00, sarà subordinato alla verifica di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008 in attuazione dell'art. 48-bis del dpr 602/73 introdotto dalla L. n. 286 del 24.11.2006 (inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad € 10.000,00).

Art. 6 - Tracciabilità flussi finanziari

A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto su un conto corrente bancario o postale dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo. Ciascuno strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al contratto in oggetto.

L'impresa affidataria DICHIARA

che gli estremi dei/dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio prestato alla Camera di Commercio di Padova ai sensi del presente contratto, sono i seguenti:

CODICE IBAN _____

Intestatario del conto: _____

Che le persone delegate ad operare sugli stessi sono:

Cognome e Nome e codice fiscale _____

Cognome e Nome e codice fiscale _____

Si impegna altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 della legge in parola, a comunicare alla Camera di Commercio di Padova, ogni modifica relativa ai dati comunicati. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. La Camera di Commercio di Padova verifica che nei contratti sottoscritti da codesta impresa con eventuali subcontraenti per l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 7 - Penalità

In caso di mancata o parziale esecuzione dei servizi, la Camera di Commercio di Padova procederà alla risoluzione del contratto senza alcun riconoscimento per l'eventuale lavoro effettuato dall'impresa, riservandosi la valutazione di richiesta di un importo a compensazione dei danni subiti sulla base dell'art.2043 del codice civile.

In caso di consegna od esecuzione oltre il termine fissato, verrà applicata una penale in misura giornaliera dell'uno per cento dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dello stesso, salvo comprovate cause di forza maggiore che l'impresa dovrà segnalare con apposita lettera, prima della scadenza del termine fissato. In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi.

La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la Camera di Commercio di Padova ritenga che adempimenti parziali avvenuti entro il termine siano accettabili.

Art. 8 - Recesso unilaterale

La Camera di Commercio di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° del codice civile, con preavviso di almeno 1 (uno) mese decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della relativa comunicazione. In tale ipotesi, la Camera di Commercio di Padova resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L'affidatario non avrà altro a pretendere a qualunque titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del contratto. La Camera di Commercio di Padova potrà avvalersi, se del caso, del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti dall'art. 1, c. 13, del D.L. n. 95 del 06/07/2012 "spending review" convertito dalla L. 135 del 07/08/2012.

Art. 9 - Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:

- fallimento dell'affidatario
- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall'affidatario in sede di offerta
- inadempimento dell'affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali, che si protragga oltre il termine assegnato dalla Camera di Commercio di Padova per porre fine all'inadempimento, fermo restando l'applicazione delle penali previste
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali
- inadempienza accertata o violazione di legge in merito a obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie

- negli altri casi previsti dalla normativa pro-tempore vigente

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Camera di Commercio di Padova all'affidatario senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese. A seguito della risoluzione del contratto, la Camera di Commercio di Padova si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio in danno all'impresa inadempiente. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate la Camera di Commercio di Padova provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

Costituisce altresì causa di risoluzione la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Camera di Commercio e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62

Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'impresa affidataria del servizio, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione dei codici di comportamento della Camera di Commercio e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62, scaricabili [dal sito camerale al link](#)

Art. 11 - Garanzie

Entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento definitivo del servizio, l'affidatario per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, deve costituire una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a sua scelta secondo le seguenti modalità: 1) la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria camerale - Cassa di Risparmio del Veneto - Tesoreria Enti - Agenzia di Via Jappelli 13 - 35131 a Padova, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 2) la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; Resta salvo per la Camera l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente; Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Camera può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 12 - Oneri della sicurezza

L'affidamento del presente servizio rientra nei casi previsti dall'art. 26, comma 3 bis, del Dlgs. 81/2008 e pertanto, nel caso specifico, non sussiste l'obbligo di redazione del Duvri (art. 26 comma 3 Dlgs 81/2008), ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Gli oneri per la sicurezza derivante da interferenze, inclusi nell'importo complessivo del presente contratto, sono quantificati in € zero.

Art. 13 - Controversie relative all'esecuzione del contratto e loro risoluzione

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto tramite un tentativo di conciliazione da svolgersi presso la Camera di Commercio di Vicenza. Nel caso in cui la controversia non venga risolta con la conciliazione, la stessa verrà definita da un arbitro unico nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza. L'arbitrato sarà **rituale** e secondo diritto; si svolgerà secondo il Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Art. 14 - Spese contratto ed IVA

L'Impresa riconosce a suo carico tutte le spese - presenti e future - inerenti al contratto, compresa l'imposta di bollo ed esclusa l'IVA per la quale ha diritto di rivalsa a norma di legge. Il contratto da sottoscrivere, firmato digitalmente da entrambe le parti, è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente € 16,00 ogni 4 facciate / 100 righe o frazione) che dovrà essere corrisposta dall'impresa aggiudicataria alla Camera di Commercio. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale tramite autorizzazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova con provvedimento dell'Intendenza di Finanza nr. 4307/2T del 04/04/1977 e l'importo esatto verrà calcolato e comunicato all'impresa aggiudicataria e sarà trattenuto direttamente sulla prima fattura emessa a fronte del servizio aggiudicato.

Art. 15 - Riservatezza

L'impresa si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Dlgs. 196/2003.

Art. 16 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite autorizzazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova con provvedimento dell'Intendenza di Finanza nr. 4307/2T del 04/04/1977, pari ad € _____ (€ 16,00 per n. _____ fogli).

Padova, 00/00/2018

Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

Camera di Commercio di Padova

IL SEGRETARIO GENERALE

Maurizio Pirazzini

.....